



COMUNE di CASTELL'AZZARA
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO DELLE STRADE
RURALI E FORESTALI**
(approvato con: Delibera C.C. n. 24 del 18/05/2010)

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Provvedimenti di polizia rurale
- Art. 5 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

TITOLo II
DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA'

- Art. 6 -Divieto d' ingresso nei fondi altrui
- Art. 7- Divieto di scarico

TITOLO III
TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- Art. 8 - Smaltimento delle acque superficiali
- Art. 9 - Gestione dei fossi, canali e ripe e pertinenze stradali
- Art. 10 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- Art. 11 - Ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 12 - Manutenzione di alberi e siepi
- Art. 13 - Manutenzione delle strade

TITOLO IV
ATTIVITA' AGRICOLE

- Art. 14 - Pulizia delle strade
- Art. 15 - Custodia degli animali in transito
- Art. 16 - Transito
- Art. 17 - Circolazione trattori e macchine agricole
- Art. 18 - Trasporto di materiali
- Art. 19 - Aratura e lavorazione dei terreni
- Art. 20 - Depositi sulle strade
- Art. 21 - Scarico abusivo

TITOLO V
ATTIVITA' FORESTALI

- Art. 22 - Tagli di boschi e legnami
- Art. 23 - Lavori forestali e agricoli sottoposti a comunicazione
- Art. 24 - Lavori forestali e agricoli annuali

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 - Norme generali di sicurezza
- Art. 26 - Disposizioni transitorie
- Art. 27 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il regolamento delle strade rurali e forestali ha lo scopo di stabilire una disciplina per l'utilizzo delle strade comunali, vicinali ad uso pubblico, consorziate, assicurando la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Toscana, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti ai fini del corretto utilizzo e salvaguardia delle strade e di qualsiasi manufatto ad esse connesso.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone servite dalle strade di cui all'oggetto nel territorio del Comune di Castell'Azzara.

Art. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia, per quanto in oggetto, viene svolto dagli Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art.4

Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato di luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità cui rivolgersi per la contestazione.

Art.5

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, comportano l'applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall'Amministrazione comunale di Castell'Azzara, nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli artt. 5, 114,117 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Violazioni delle norme di cui agli artt.10, 19, 20 , 21 e 22 saranno punite con sanzioni amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00.

Le violazioni di norme del presente regolamento per le quali non è prevista diversa sanzione saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Se la norma violata è inserita in un regolamento di una specifica materia, la sanzione applicata sarà quella del regolamento specifico.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo pari al doppio del minimo, con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la

Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato al Comune di Castell'Azzara - Sanzioni Amministrative.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco/Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini impartiti, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso.

In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento spettano al Comune, confluiranno in un fondo apposito e saranno disponibili solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade oggetto del presente regolamento.

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

TITOLO II **DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA'**

Art.6

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. fatto salvo il passaggio su strade, viottoli, sentieri destinati ad uso pubblico e non censiti come proprietà private al pubblico catasto, purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non arrecare danno alcuno ai fondi medesimi.

È vietato il passaggio con mezzi meccanici ed autovetture in genere in qualsiasi luogo diverso da strade o sentieri carrabili, fatte salve le aree interessate da cantieri forestali o lavorazioni di altro tipo di cui si abbia fatta comunicazione agli organi preposti al controllo.

L'esercizio della caccia, della pesca e della raccolta di funghi è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art.7

Divieto di scarico

È vietato il deposito, lo stoccaggio e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi. È inoltre fatto divieto di depositare, stoccare e scaricare qualsiasi tipo di materiale classificabile come rifiuto secondo i vigenti elenchi. Altresì è vietato lo scarico di qualsiasi liquido diverso da acqua o materiali completamente biodegradabili sulle strade e loro pertinenze ed in generale nel territorio comunale. Chi, per qualunque motivo occlude fossi e scarichi è obbligato all'immediato ripristino.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

TITOLO III

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art.8

Smaltimento delle acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale tali fossi dovranno essere spurgati almeno una volta all'anno dai proprietari frontisti, qualora se ne presenti la necessità, altresì è fatto obbligo ai suddetti proprietari, di spurgare i ponticelli di accesso ai terreni di loro proprietà, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque nei fossi laterali.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e acclività, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni, o chi per essi, sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

I fossi ed i tombini delle strade consortili o private devono essere spurgati a proprie spese e secondo le necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso.

In caso di trascuratezza o inadempienza di detti obblighi, il comune si riserva il diritto di provvedere all'esecuzione dei lavori addebitandone il costo ai proprietari o al consorzio.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art.9

Gestione di fossi, canali e ripe e pertinenze stradali

I Proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (aratura dei campi troppo vicina alla strada);
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade.

Con riferimento all'Art. 15 del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
- b) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti.
- c) Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legname o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 1 mt dal ciglio stradale. Occorre inoltre impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art.10

Salvaguardia dello stato dei luoghi

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali, compresa la segnaletica stradale.

È altresì fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali, vicinali e interpoderali, in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione di suolo pubblico.

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati o cementati.

Chiunque intende percorrere le suddette strade con automezzi con carichi di qualunque genere che, per il loro peso e dimensioni, possano danneggiare la sede stradale, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Comune.

Se, anche in presenza di autorizzazione, il transito di tali automezzi fosse causa di danno alla sede stradale, resta inalterato l'obbligo del ripristino. In questo caso non verrà comminata nessuna sanzione amministrativa.

L'attraversamento delle strade precedentemente descritte, con condutture di qualsiasi tipo, comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale, in modo che anche in tempi successivi ciò non causi disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori sopra descritti. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

È fatto divieto di traino di qualunque oggetto o cosa, sulle strade oggetto del regolamento a fini venatori.

(Sanzioni amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00)

Art.11

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il proprietario di un fondo, o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.), si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, ect.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune, con rivalsa piena ed incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto ad una sanzione amministrativa, entro i limiti di cui all'art.5 e commisurata dal Sindaco/Responsabile del Servizio, in modo proporzionale alla superficie manomessa.

La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazione d'opera. La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in pristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

Art. 12

Manutenzione di alberi e siepi

I proprietari dei terreni in adiacenza di strade comunali, vicinali o interpoderali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi e le siepi di qualsiasi tipo in modo che esse non invadano la sede stradale causando ostacolo alla vista o alla circolazione, allo stesso modo dovranno essere trattati gli alberi posti in adiacenza delle predette strade, in modo che non venga in alcun modo arrecato pericolo agli utenti delle stesse. Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale i proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti alla sede stradale da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione così come sono tenuti ad

eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche o instabili sul bordo stradale, non appena sia rilevato il problema. Allo stesso modo vanno regolate radici sporgenti o sotterranee che arrechino o possano arrecare danno alla circolazione stradale ed alla strada stessa, tramite recisione della parte di radice potenzialmente pericolosa. Qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno sarà lo stesso Comune a provvedere, addebitandone i costi al proprietario.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art. 13

Manutenzione delle strade

- 1- La manutenzione delle strade comunali è di competenza comunale.
- 2- La manutenzione ordinaria delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse, anche qualora il Comune avesse provveduto, in date antecedenti a quella di entrata in vigore del presente testo, a lavori di ripristino.
- 3- La manutenzione ordinaria, delle strade vicinali, consortili spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.
- 4- La manutenzione straordinaria delle strade interpoderali e vicinali per quanto riguarda modalità di intervento e tempistica è a totale discrezione dell'ente, che può però coinvolgere i proprietari dei terreni serviti dalle strade interessate nel finanziamento dell'opera.
- 5- Il Comune può indire annualmente pubblica selezione per assegnare ai soggetti interessati al mantenimento di una qualsiasi strada, vari quantitativi di inerti di cava. Gli assegnatari provvederanno, a propria cura ed a proprie spese, allo spargimento del materiale fornito da Comune.

TITOLO IV

ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 14

Pulizia delle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e della pulizia dell'area interessata.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art.15

Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art. 16

Transito

È fatto divieto di transito salvo autorizzazioni rilasciate dall'ente, ad ogni veicolo o mezzo diverso da quelli previsti dalle vigenti leggi e regolamenti per la circolazione stradale.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art. 17

Circolazione trattori e macchine agricole

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art. 18

Trasporto di materiali

I veicoli carichi di materiale devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla strada.

È vietata qualsiasi conduzione a strascico di legname o altro materiale che possa danneggiare la sede stradale.

In deroga al comma 2, la conduzione dei materiali a strascico sulle strade può essere autorizzata in caso di impossibilità a ricorrere ad altri sistemi, alle seguenti condizioni:

- a. ripristino integrale della strada, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b. versamento preventivo al Comune di un' adeguata cauzione, quantificata nell'importo dall'Ufficio Tecnico comunale e calcolata in riferimento al tipo di intervento necessario per il ripristino.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art. 19

Aratura e lavorazione di terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili e vicinali, quando arano, esboscano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi e alle siepi.

(Sanzioni amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00)

Art. 20

Depositi sulle strade

Senza preventiva autorizzazione, o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.

(Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00)

Art. 21

Scarico abusivo

È vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

(Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00)

TITOLO V

ATTIVITA' FORESTALI

Art. 22

Tagli di boschi e legnami

Nel caso in cui il proprietario di un terreno, o chi per esso, conduca sullo stesso un lavoro forestale che configuri un utilizzo intensivo della strada servente il terreno in questione, il proprietario deve assicurarsi di far pervenire idonea comunicazione al Comune entro e non oltre cinque giorni prima del giorno di avvio dei lavori. La comunicazione dovrà contenere il nome e cognome dei proprietari del terreno, il loro attuale indirizzo di residenza il codice fiscale, una copia fotostatica di un documento in corso di validità, la planimetria catastale indicante il terreno oggetto di lavorazioni e l'eventuale tracciato del sentiero, strada o manufatto di accesso al terreno che si intende utilizzare

per i lavori con incluso sbocco su strada comunale, vicinale, interpodereale. Ciò al fine di verificare l'avvenuto ripristino dei manufatti stradali oggetto del regolamento. Detto ripristino dovrà obbligatoriamente essere portato a termine entro e non oltre un mese dalla data di cessazione dei lavori, qualora i lavori debbano essere interrotti per un periodo superiore a tale termine, il ripristino dovrà comunque avvenire e dovrà essere presentata al Comune la comunicazione di nuova scadenza dei lavori entro e non oltre 5 giorni dalla ripresa dei lavori.

È consentito l'utilizzo di piazzole di sosta o slarghi della sede stradale quale imposti o depositi di materiale previa autorizzazione dei proprietari del terreno, fatto salvo quanto previsto in materia di concessione di suolo pubblico, inoltre è comunque fatto obbligo di regolare al meglio il deflusso delle acque e dei fossi laterali alla strada in modo da impedire il deflusso delle acque sulla stessa. Nella comunicazione deve altresì essere indicato in planimetria catastale l'eventuale imposto o deposito sia che esso avvenga tramite l'utilizzo di un diverso sbocco sulle strade oggetto di regolamento che in corrispondenza dell'uscita dal bosco già indicata. In nessun caso tale deposito dovrà compromettere il corretto deflusso delle acque compreso quello dei fossi laterali alla sede stradale ed il suo utilizzo deve essere limitato al periodo di utilizzo degli altri tracciati indicati per l'asporto del legname o altro materiale dal bosco.

(Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 80,00 a € 500,00)

Art. 23

Lavori forestali e agricoli sottoposti a comunicazione

È fatto obbligo di comunicazione al Comune di Castell'Azzara, per tutti i lavori, forestali e non, sottoposti a dichiarazioni ed autorizzazioni di taglio, altresì sono da considerare oggetto di comunicazione tutti i lavori, forestali e non, che prevedono l'utilizzo di macchinari operanti all'interno del bosco.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

Art.24

Lavori forestali e agricoli annuali

Sono da considerarsi esenti da comunicazione, espressa nei termini di cui sopra, la coltivazione dei castagneti da frutto e la lavorazione di campi effettuata in modo continuativo. Tuttavia, anche per queste lavorazioni, dovrà essere comunicata, con la stessa modalità, il luogo e le planimetrie anche se non dovrà essere indicata una data di scadenza. Tale procedura consentirà al proprietario di effettuare annualmente i lavori sul terreno senza dover presentare altre comunicazioni. Il ripristino degli accessi dalla strada al terreno sarà obbligatoriamente completato entro il mese di dicembre di ogni anno; qualora, per qualunque motivo, ciò non dovesse essere avvenuto il Comune provvederà, tramite ordinanza, a comunicare all'interessato l'obbligo di messa in pristino del luogo e quindi, qualora venisse ancora disatteso, oltre alle sanzioni previste, sarà cura del Comune provvedere alla messa in pristino a spese del proprietario. Per nessun motivo tale procedura è applicabile a tagli di bosco, escluso ripuliture in castagneti da frutto evidentemente coltivati.

(Sanzione: da € 25,00 a € 500,00)

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Norme generali di sicurezza

A qualsiasi cittadino è fatto obbligo di segnalare eventuali pericoli esistenti sulle strade oggetto di regolamento alle autorità competenti, le quali provvederanno immediatamente alla conseguente regolazione della viabilità e, se possibile, alla rimozione del pericolo.

Art. 26

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.

Art. 27

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.

Chi arreca danno alle strade comunali, consorziate o vicinali, è obbligato a ripararle a proprie spese. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione di sanzioni per la violazione accertata, può essere ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione di ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art.28

Pubblicità del regolamento

Data la consistente rilevanza che può avere per la popolazione comunale, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune di Castell'Azzara ne darà diffusa pubblicità.